



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
31/03/2017 al nr. 81

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

Nr. Progr. **7**

Data **29/03/2017**

Seduta NR. **2**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **29/03/2017** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi 29/03/2017 alle ore 21:00 in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	S	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:

GIANOTTI GIORDANO

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. BARTOLUCCI ROMANO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: **PRETELLI GIACOMO, LAZZARI ANDREA, GORGOLINI MASSIMILIANO**.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

VISTO:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASD);
- l'articolo 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012, dall'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'articolo 1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE:

- le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato articolo 13, nonché le norme dell'articolo 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge 147/2013;
- tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/92, dell'articolo 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'articolo 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 729, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'articolo 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2017

VISTO l'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01 gennaio 2014:

- a) l'esclusione dall'IMU:
 - dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;
- b) la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- c) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- d) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" il quale all'articolo 9 – bis prevede che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta modificando la disciplina dell'IMU e della TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con le disposizioni di carattere obbligatorio di seguito riportate e, per tale motivo, applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2017

abituamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (articolo 1, comma 10);

- modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli prevedendo che per il 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo –pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 25% (articolo 1, comma 53);
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO che la legge n. 208 del 28.12.2015, al comma 26, ha disposto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che la legge di bilancio 2017, Legge n. 232 del 11.12.2016, all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31.12.2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

VISTE le aliquote TASI per l'anno 2017 da approvarsi in pari seduta della presente;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011, nonché dall'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2017

e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18 maggio 2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Macerata Feltria in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- *a norma dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Macerata Feltria;*
- a norma dell'articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2017

- soggetti passivi sono, a norma dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti;*

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28 marzo 2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, della Legge 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, la quale evidenzia che il "Comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2016, di seguito riportate:
 - 9,60 per mille - Aliquota ordinaria di base;
 - 5,00 per mille - Aliquota ridotta per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
2. di confermare, nell'importo di € 200,00, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ERAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ERAP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
3. di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - i terreni agricoli essendo Macerata Feltria un Comune totalmente montano;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture emesso il 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.
6. di dare atto che l'articolo 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazione dalla Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).
7. di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote fissate in relazione alle diverse tipologie di immobile.
8. di dare atto che le aliquote così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2017;
9. di dare massima pubblicità delle aliquote nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
10. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
11. di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria.
12. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/03/2017

con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **31/03/2017** al **15/04/2017**.

Macerata Feltria, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 25/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci
